



## TRIBUNALE DI CATANZARO

### *Esecuzioni Immobiliari*

Il Giudice dell'esecuzione,

visti gli atti del procedimento esecutivo i cui estremi identificativi sono stati sopra riportati;

letta l'istanza depositata dal professionista delegato in data 8.4.2026 di rimessione degli atti al G.E. dopo il **quarto** esperimento di vendita andato deserto;

ritenuto che allo stato la procedura esecutiva possa ancora utilmente proseguire;

ritenuto in particolare che debbano essere esperiti ulteriori 4 tentativi di vendita con riduzione progressiva di 1/4 del prezzo base d'asta;

osservato che il p.d. non ha segnalato nella relativa istanza la necessità di proroga della delega al medesimo conferita con ordinanza del 12.2.2025;

che la p.d. ha precisato, in caso di prosecuzione delle vendite, la necessità di integrazione del fondo spese;

ritenuto necessario il versamento delle somme ad integrazione del fondo spese, **in modo tale da disporre della provvista necessaria al compimento di atti indispensabili ad assicurare l'esito fisiologico del processo esecutivo e, cioè, la liquidazione del bene e la ripartizione del ricavato;**

ritenuto altresì necessario assegnare termine a tal fine al creditore procedente;

rammentato che, come chiarito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, *“È inclusa nel potere direttivo ex art. 484 cod. proc. civ. la facoltà del giudice dell'esecuzione di fissare termini alle parti per provvedere agli incombeni necessari alla prosecuzione del processo esecutivo oppure - in base al combinato disposto degli artt. 8 d.P.R. n. 115 del 2002 e 95 cod. proc.*

*civ. - di indicare una scadenza per approntare la provvista necessaria al compimento di atti indispensabili ad assicurare l'esito fisiologico del processo esecutivo e, cioè, la liquidazione del bene e la ripartizione del ricavato (in proposito, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12877 del 22/6/2016, Rv. 640292-01). L'inutile spirare dei termini così fissati - anche se ordinatori, ma, in applicazione della disciplina generale sui termini, non più prorogabili una volta elassi - implica una situazione di impossibilità di raggiungimento dello scopo del processo esecutivo e giustifica, dunque, l'adozione di un provvedimento di improseguibilità della procedura [...]"*  
(Cass. n. 8113/2022, in motivazione);

#### **P.Q.M.**

Dispone la prosecuzione delle operazioni di vendita e, nello specifico, che il professionista delegato effettui, nell'arco dei prossimi 12 mesi, ulteriori 4 tentativi di vendita con riduzione progressiva di 1/4 del prezzo base d'asta;

dispone che il p.d., per il resto, si attenga nello svolgimento delle operazioni di vendita al medesimo delegato alle prescrizioni contenute nell'ordinanza del 12.2.2025;

**Dispone** che il creditore procedente versi la somma di € 1.000,00 ad integrazione del fondo spese di procedura;

**assegna** a tal fine termine di 20 giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;

**AVVISA SIN DA ORA** il creditore procedente che, in adesione alla giurisprudenza sopra richiamata, **elasso il termine** sopra indicato per il versamento delle somme necessarie per la prosecuzione della procedura, quest'ultima **sarà dichiarata improcedibile**.

**Onera il professionista delegato** di **notiziare tempestivamente il G.E.** circa l'avvenuto versamento del fondo spese nei termini o, per converso, circa il mancato versamento del fondo spese, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.

Invita il professionista delegato a segnalare la necessità che il G.E. disponga la proroga della delega al medesimo conferita.

Si comunichi alle parti e al professionista delegato.

*Catanzaro, 14/04/2026*

IL G.E.

*Chiara Di Credico*